

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. CORSARO

(v. sedute del 21 e 22 marzo 2011).

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis (*Fallimento politico*) 1. La procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione si applica anche nel caso di dissesto delle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *e*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovvero nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta implica l'incandidabilità dello stesso Presidente e degli Assessori a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso.

2. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione delle misure previste dal comma 1.

3. L'articolo 247 del testo unico n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente: Art. 247. (*Omissione della deliberazione di dissesto*).

1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'articolo 244 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

5. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».

16. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti:

a) al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

b) al gettito necessario a finanziare integralmente le spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate ai valori di spesa storica e al netto del gettito dei tributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b).

1-bis. All'aliquota base così rideterminata possono aggiungersi le aliquote discrezionali di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale in modo da compensare l'aumento dell'aliquota base e mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente».

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) al comma 1, lettera d), premettere le parole «eventuali»;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti: «3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare, tenendo conto dei gettiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), e), il pieno finanziamento in una sola regione:

a) della spesa storica per le spese di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b), c), d), e) e del fabbisogno come definito dall'articolo 21 per le spese relative alla sanità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per il 2013;

b) dei fabbisogni standard delle spese di cui all'articolo 10, comma 1 a cui gradualmente convergere nei successivi quattro anni.

3-bis. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo».

d) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 42 del 2009 se di applicazione generale;

c) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base, corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

d) eventuali quote del fondo perequativo di cui al comma 7.».

e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole «e dei costi standard ove stabiliti» e sostituire la parola «costi» con la seguente «fabbisogni»;

f) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole «dei tributi ad esse dedicati» con le seguenti «dei proventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e)»;

g) al comma 7, lettera a), sostituire le parole «dell'addizionale regionale all'IRPEF» con le seguenti: «della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)»;

h) al comma 7, lettera b), sostituire le parole «dell'addizionale regionale all'IRPEF» con le seguenti: «della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)»;

i) al comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato con riferimento alla quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in modo da ridurre le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante in misura pari al 75 per cento».

8. Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario».
18. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «con l'obiettivo di mantenere» con la seguente: «mantenendo».

17. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2-bis, premettere il seguente: «Art. 2.1 (Attribuzione di quote delle accise sui tabacchi in favore delle Regioni a statuto ordinario) - 1. A decorrere dall'anno 2013, con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni è riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario una quota di compartecipazione sulle accise sui tabacchi.

2. La misura di tale compartecipazione, comunque non inferiore al cinquanta per cento, è individuata in modo tale da assicurare alle regioni a statuto ordinario, unitamente all'addizionale rideterminata ai sensi dell'articolo 2, entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF e delle accise sui tabacchi come rideterminate secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2 e dell'articolo 2.1.

19. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 2, sostituire le parole «alla normativa vigente» con le seguenti: «al D.Lgs. n. 56 del 2000 e successive modificazioni».

20. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole «di natura non regolamentare».

21. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, dopo l'articolo 3 inserire il seguente: «Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e disposizioni sulla base di imponibile IRAP) - 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta,

ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e all'Anas S.p.A., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 14 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per le leggi incentivanti ovvero sono destinatari di trasferimenti a fondo perduto di cui al comma 1 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 200 unità di personale dipendente assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1. I risparmi di spesa eccedenti l'onere di cui al presente comma, concorrono alla definizione dei saldi finanziari per l'anno 2012 e alla riduzione del deficit».

Conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP in caso di maggiorazione dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 5, comma 1. La riduzione o azzeramento dell'aliquota IRAP, anche in caso di maggiorazione dell'addizionale, è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di copertura:

a) riduzione delle spese correnti per consumi intermedi;

b) trasformazione degli incentivi di competenza delle regioni a statuto ordinario erogati come contributi a fondo perduto in crediti di imposta. La trasformazione può essere prevista anche per la quota di contributi cofinanziati con fondi dell'Unione europea o con fondi statali.

39. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:

a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;

b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «dagli interventi» con le seguenti: «dalle riduzioni».

3. Enzo Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4 sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Resta ferma la facoltà di ridurre l'IRAP di cui al comma 1 del presente articolo anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

53. Compagna.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. La facoltà di ridurre l'IRAP prevista comma 1 del presente articolo può essere esercitata dall'anno successivo a quello di conclusione dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari».

54. Lanzillotta, Galletti, D'Alia, Baldassarri.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole «per l'anno», con le seguenti: «a decorrere dall'anno»;

b) sopprimere la lettera c);

c) aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso, il prelievo fiscale di competenza regionale su ciascuno scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non può complessivamente superare il 2 per cento».

22. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire al comma 2 sostituire le parole «titolari di redditi complessivi» con la seguente: «redditi».

4. Barbolini, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5 sopprimere i commi da 3 a 7.

5. Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di adottare specifiche misure a sostegno delle famiglie, le Regioni, possono disporre, con propria legge, l'introduzione di autonome detrazioni, modulate in conformità alle detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR, per tenere conto della presenza di carichi familiari, da utilizzare, ove sussista capienza, in riduzione dell'ammontare dell'addizionale di cui al presente articolo».

23. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare,

non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».

40. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».

40. (Nuova formulazione) Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, ai comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «La sospensione non opera nel caso in cui le Regioni riducano le spese correnti e le spese per l'acquisto di beni e servizi, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5».

41. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1, sopprimere le parole: «l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili» *e le parole:* «agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente:

«Art. 19-bis. (Sistema finanziario delle città metropolitane). 1. In attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Alle città metropolitane spettano altresì le risorse che consentono di finanziare integralmente le funzioni loro conferite dai comuni che ne fanno parte e dalla Regione. Alla prima attribuzione di tali risorse si provvede con norme contenute nelle proposte di istituzione e negli statuti definitivi di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per il finanziamento delle specifiche funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilite dalla lettera f) del comma 6 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono loro attribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, ulteriore rispetto a quella attribuita ai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis;

b) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana, ulteriore rispetto a quella attribuita alle province in base all'articolo 14 del presente decreto legislativo;

c) una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti prodotto sul suo territorio.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;

c) il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima

del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri degli aeromobili;

e) una compartecipazione al gettito delle tariffe dei servizi pubblici locali che si riferiscono al loro territorio».

10. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1-bis sostituire le parole: «numero 3» con le seguenti: «numero 1».

24. Belisario

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le regioni a statuto ordinario possono, con legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, modulare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni».

25. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

c) al comma 1, lettera d), dopo le parole «su richiesta dell'agente della riscossione» sono inserite le parole «o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

d) al comma 1, lettera e), dopo le parole «l'agente della riscossione» sono inserite le parole «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

e) al comma 1, lettera e) le parole «previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

f) al comma 1, lettera f), dopo le parole «all'agente della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

g) al comma 1, lettera g), dopo le parole «alle somme affidate agli agenti della riscossione» sono

inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e dopo le parole «dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

h) al comma 3, dopo le parole «L'agente della riscossione» sono inserite le parole «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

i) dopo il comma 1 è inserito il seguente «1-bis. Sempre in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al precedente comma, le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate di spettanza degli enti locali».

2. Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, al terzo periodo, sostituire la parola «sentita» con le seguenti «d'intesa con» e dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario».

6. D'Ubaldo, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della dotazione finanziaria del fondo perequativo nel primo anno del suo funzionamento, la spesa storica di riferimento è fissata ai valori dell'anno 2010. In base a quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 3, del presente decreto, se il volume di risorse necessarie ad approvvigionare il fondo perequativo diverge da quanto effettivamente finanziabile in base ai vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita europeo, il Governo, sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui all'articolo 26, comma 4, propone in sede di presentazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata, un piano di progressiva convergenza fra risorse necessarie e risorse disponibili».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, il Governo, previa verifica in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui al comma 3-bis del presente articolo, propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, gli interventi necessari al fine di assicurare, dall'anno 2012, alle regioni, alle province e ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno la revisione delle riduzioni dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 6 del presente decreto resta sospesa sino alla data di entrata in vigore degli interventi di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando che ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario si fa riferimento ai valori dei medesimi in essere nell'esercizio finanziario 2010.

3-bis. Ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 24-septies del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle

regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

7. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 26, sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

«3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente decreto, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010».

7. *(Nuova formulazione)* Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera c), dopo le parole «ridurre le differenze» inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 75 per cento,».

9. Soro, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «; tiene conto altresì delle caratteristiche territoriali, con particolare riguardo alla presenza di zone montane, oltre che delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive».

26. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso sostituire il Capo II con il seguente: «Autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane».

45. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa della loro soppressione,».

27. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa della loro soppressione o razionalizzazione,».

27. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 13, sopprimere il comma 5-bis.

28. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 14, sopprimere il comma 6.

46. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 1-bis.

29. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 17, al comma 3, sostituire le parole: «Previo accordo sancito», con le seguenti: «Previa intesa sancita».

30. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19, dopo la parola «province» inserire le seguenti: «e delle città metropolitane» ovunque ricorra.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane».

47. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ciascuna regione, nell'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2, lettera q), n. 2, della legge n. 42 del 2009, può deliberare l'attribuzione alla città metropolitana del gettito dell'imposta sulle emissioni sonore degli aereomobili».

31. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «standard» con le seguenti «finanziabile (FSNF)»;

c) al comma 2, sostituire le parole «fabbisogno nazionale standard» con le seguenti «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole «fabbisogno standard nazionale» con le seguenti: «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

11. Nannicini, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, sostituire la parola «annualmente, per il triennio successivo», con le seguenti: «a cadenza triennale».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola «annualmente» con le seguenti: «a cadenza triennale».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 11, sostituire le parole: «nell'anno», con le seguenti: «negli anni».

32. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali».

Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole «dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni benchmark» aggiungere le altre «come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT».

42. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali».

Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole «dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni benchmark» aggiungere le altre «come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT, dei servizi e delle prestazioni erogate come singolarmente individuati nel Nuovo sistema informativo sanitario, per ciascuno dei macrolivelli di cui al comma 3, registrato dalle regioni benchmark».

43. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali e nazionali»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi standard»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009»;

d) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012»;

e) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indicazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica»;

f) al comma 7, dopo le parole «relativi al» inserire le seguenti: «triennio terminante con il» ovunque ricorrano»;

g) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4»;

h) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando

annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1»;

i) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FSNF e fabbisogno sanitario nazionale standard, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura»;

l) al comma 11, sostituire le parole «nell'anno» con le seguenti: «nel triennio».

12. Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. I livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 3 possono essere soggetti a revisione, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009».

33. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 23, al comma 1 premettere le seguenti parole «In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009».

33. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola «tre» con la seguente: «cinque»;

b) al medesimo periodo, sostituire la parola «cinque» con la seguente: «otto» ovunque ricorra.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «dei risultati relativi», aggiungere le seguenti: «del triennio terminante con l'».

34. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole «media pro-capite pesata» con le seguenti: «media pro-capite aritmetica».

35. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il Servizio nazionale sanitario concorre alla spesa farmaceutica esclusivamente per i farmaci prescritti per posologia degli stessi secondo la quantità e il periodo ritenuto adeguato dal medico. I costi e i fabbisogni standard regionali riferiti alla spesa farmaceutica sono determinati, a partire dal 2015, tenendo conto di quanto previsto al presente comma».

44. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10».

13. Stradiotto, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale».

14. Misiani, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Nei casi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle province autonome di Trento e Bolzano, queste, ai sensi dell'articolo 73 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, possono liberamente modificare aliquote e prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito d'imposta, con il solo limite del rispetto delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

2-ter. In relazione alla competenza in materia di tributi locali prevista dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino -Alto Adige, le province autonome possono disciplinare le modalità di applicazione dei tributi medesimi, ivi comprese quelle relative alla riscossione e all'accertamento. Salvo che le province non li disciplinino autonomamente, non trovano applicazione i tributi locali istituiti dallo Stato nelle materie statutariamente demandate alla competenza regionale o provinciale.

2-quater. Fatta salva l'invarianza del gettito spettante all'erario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle imposte dirette da esse compartecipate, possono disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Possono inoltre disporre detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi ed altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale o provinciale».

1. Thaler.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. È estesa agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

15. Causi.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

15. (Nuova formulazione) Causi.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, dopo la parola «province» inserire le seguenti: «e delle città metropolitane» ovunque ricorra.

48. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'esercizio dell'autonomia impositiva da parte delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, in attuazione del presente decreto, è subordinata alla riduzione del livello della pressione fiscale complessiva a carico del contribuente, ove sancita dall'indicatore sulla pressione fiscale, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, e recepita nella Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1-ter. È fatta comunque salva la possibilità per le Regioni a statuto ordinario e per le Province di ridurre la pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti di riferimento».

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre altresì alla definizione del limite di pressione fiscale annuale per ciascuna Regione a statuto ordinario.

2-ter. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rilevi scostamenti per eccesso al limite di cui al comma 2-bis del presente articolo predispone le immediate azioni correttive da intraprendere».

36. Belisario.

All'articolo 24-quinquies, comma 2, sostituire le parole »Ministro dell'interno» con le seguenti «La Conferenza è presieduta dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze,».

Conseguentemente

all'articolo 24-sexies, comma 1, sopprimere le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con».

52. Lanzillotta, D'Alia, Galletti, Baldassarri.

All'articolo 24-quinquies, comma 2, sostituire le parole »La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì» con le seguenti «La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze,».

Conseguentemente

all'articolo 24-sexies, comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze,» con le seguenti «Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato,».

52. (Nuova formulazione) Lanzillotta, D'Alia, Galletti, Baldassarri.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-sexies, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «articolo 17, comma 1, lett. a) e b), aggiungere le seguenti: «della legge n. 42 del 2009».

37. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-septies, al comma 1, dopo il punto 5), inserire il seguente: «5-bis) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti».

38. Belisario.

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo la necessità di adottare uno o più decreti legislativi che intervengano sugli attuali meccanismi di finanziamento delle spese ordinarie in conto capitale e dei connessi trasferimenti dallo Stato alle regioni e dalle regioni agli enti locali, i quali non sono stati riformati nei decreti

legislativi finora adottati e che devono altresì trovare coerenza con i nuovi meccanismi degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».

49. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42/2009, di considerare in sede di predisposizione dei successivi decreti legislativi l'esigenza di tener conto delle specifiche realtà territoriali con riferimento al deficit infrastrutturale, anche al fine di tener conto della necessità di assicurare, nella fase transitoria di attuazione del federalismo fiscale, la predisposizione di interventi finalizzati al recupero delle carenze infrastrutturali presenti in ciascun territorio, ivi comprese quelle relative al trasporto pubblico locale, così come testualmente disposto dall'articolo 22, comma 2, primo periodo, della legge n. 42 del 2009».

50. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

51. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

«In riferimento all'articolo 5, premesso che la maggiore autonomia di entrata delle regioni deve essere correlata con un contemporaneo intervento sul lato della spesa, che sussiste il forte rischio che le regioni utilizzino l'addizionale regionale all'IRPEF per coprire spese di parte corrente, ovvero utilizzino esclusivamente la leva tributaria per ripianare i deficit di bilancio, occorre specificare che gli interventi di riduzione dell'addizionale possono essere effettuati esclusivamente con la contestuale copertura operata, per una quota del 50 per cento dell'onere, con la riduzione delle spese correnti e con aumento delle tasse, per la restante quota del 50 per cento»..

55. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Aggiungere la seguente osservazione:

«Individui il Governo forme e modalità più idonee affinché si tenga conto di assegnare ai comuni montani e ai comuni delle isole minori misure di fiscalità di vantaggio».

56. Paolo Franco, La Loggia.

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, l'opportunità di prevedere, anche a titolo di parziale ristoro degli oneri derivanti dai danni ambientali, che misure fiscali compensative, anche attraverso compartecipazioni alle accise, siano devolute alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle quali è esercitata attività di coltivazione o raffinazione di idrocarburi o gas naturale, calcolando la quota spettante a ciascuna regione in proporzione al loro peso demografico».

57. La Loggia.

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che per la definizione e l'erogazione dei servizi che sulla base dello schema di decreto sono attribuiti alla competenza delle regioni e delle province, nonché per la determinazione dei costi dei fabbisogni standard del settore sanitario e per una migliore qualità nell'impiego delle relative risorse, venga tenuto conto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga».

58. La Loggia.